


[Acronimo]

[Denominazione spin off]



[sostituire il box grafico di sopra con un logo se disponibile, anche provvisorio, altrimenti lasciare vuoto]

Proposta di Statuto e Atto Costitutivo

Redatta sulla base del modello *DF3* del *Disclosure form spin off*

ATTO COSTITUTIVO

L'anno *[anno]*, il giorno *[giorno]* del mese di *[mese]* in *[luogo]* i sottoscritti:

[nome e cognome], nato a *[luogo di nascita]* il giorno *[data di nascita]* cittadino *[cittadinanza]* e residente in *[città, CAP indirizzo]* codice fiscale *[codice fiscale]* professione *[professione]*

Se ricorre l'ipotesi di socio persona giuridica aggiungere per il firmatario la seguente dicitura, selezionando il caso specifico sui poteri di firma. In assenza di tale circostanza cancellare il testo che segue

in qualità di legale rappresentante della *[denominazione/ragione sociale]* secondo i poteri risultanti da:

iscrizione n. *[numero iscrizione]* nel registro delle imprese della *[indicare la denominazione completa della Camera di commercio di riferimento]*

atto *[indicare la natura dell'atto e i suoi estremi]* qui unito in allegato

[ripetere per ciascun socio costituendo]

dichiarano e convengono quanto segue:

È costituita una *[indicare la forma giuridica scelta]* denominata *[denominazione società]*

La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, come meglio specificato nello statuto di seguito riportato.

La società ha sede legale in [indicare solo il comune] e ha sede operativa in [indicare solo il comune]

La durata della società è indicata nello statuto

Il capitale sociale è pari ad euro XX.XXX,00 (*[in cifre]* virgola zero zero)

Detto capitale è sottoscritto nel modo seguente:

Nominativo ¹	
Entità del capitale sottoscritto	
di cui liberato	

[ripetere per ciascun socio costituendo]

I sottoscritti dichiarano che i conferimenti sotto riportati sono stati effettuati a mani dell'amministratore Sig. *[indicare nome e cognome dell'amministratore che ha ricevuto i conferimenti]* e che il capitale sociale è stato liberato per euro XX.XXX,00 (*[in cifre]* virgola zero zero) *[almeno pari al 25 per cento del capitale sottoscritto, per i conferimenti in denaro, mediante polizza di assicurazione e fideiussione bancaria; pari al 100 per cento del capitale sottoscritto nel caso in cui il capitale sia inferiore ad euro 10.000 ovvero la costituzione sia effettuata per atto unilaterale; pari all'intera quota che sia conferita in natura o mediante crediti]*, su un totale sottoscritto di euro *[indicare l'importo del capitale]*, mediante i seguenti conferimenti:

¹ Nel caso di socio persona giuridica sostituire con i seguenti dati 1) denominazione o ragione sociale, 2) numero di iscrizione al registro delle imprese, 3) Camera di commercio a cui è iscritta, Stato di costituzione, sede

[nome e cognome, oppure denominazione o ragione sociale del socio] per un conferimento totale di euro XX.XXX,00 (*[in cifre]* virgola zero zero) così suddiviso:

[selezionare se ricorre l'ipotesi]

- in denaro, polizza di assicurazione e fideiussione bancaria, euro XX.XXX,00 (*[in cifre]* virgola zero zero) mediante *[indicare i mezzi di pagamento e gli estremi della polizza di assicurazione e/o della fideiussione bancaria]*
- in natura e/o con il conferimento di crediti, euro XX.XXX,00 (*[in cifre]* virgola zero zero) così composti *[descrivere i conferimenti effettuati]* come da relazione giurata *[indicare gli estremi della relazione/delle relazioni]* redatta ai sensi dell'art. 2465 del codice civile da *[indicare nome, cognome e codice fiscale del revisore estensore/dei revisori estensori]*
- mediante conferimento di opere e servizi, euro XX.XXX,00 (*[in cifre]* virgola zero zero) così composti *[descrivere le opere e i servizi conferiti]* come da relazione giurata *[indicare gli estremi della relazione/delle relazioni]* redatta ai sensi dell'art. 2465 del codice civile da *[indicare nome, cognome e codice fiscale del revisore estensore/dei revisori estensori]*, garantiti da *[indicare gli estremi della polizza di assicurazione e/o della fideiussione bancaria obbligatoria ove il conferimento sia di opere o servizi]*

[ripetere per ciascun socio costituendo]

La società sarà retta dal presente atto costitutivo e dallo statuto di seguito riportato.

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno ed il primo si chiuderà al 31 dicembre 202X.

La società sarà amministrata:

[selezionare una delle seguenti opzioni]

- da un amministratore unico, nella persona del sig. *[nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale]*
- da un consiglio di amministrazione composto da n. *[numero]* membri, nelle persone dei sigg.ri: *[nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale]* *[tante ricorrenze quanti sono i componenti del cda]*.

Come presidente del consiglio di amministrazione viene designato il sig. *[nome, cognome]*

Come vice presidente del consiglio di amministrazione viene designato il sig. *[nome, cognome]*

- dai sigg.ri: *[nome, cognome]* *[tante ricorrenze quanti sono gli amministratori]*, che operano congiuntamente
- dai sigg.ri: *[nome, cognome]* *[tante ricorrenze quanti sono gli amministratori]*, che operano disgiuntamente

L'organo amministrativo così nominato rimarrà in carica:

[selezionare una delle seguenti opzioni]

- a tempo indeterminato
- fino alla data del *[gg/mm/aaaa]*
- fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al *[gg/mm/aaaa]*

Le spese e tasse relative al presente atto, che sono stimate in euro XX.XXX,00 (*[in cifre]* virgola zero zero) sono a carico della società.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

- 1) È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale “[denominazione].”

In data gg/mm/aaaa il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale hanno deliberato positivamente in merito alla richiesta di accreditamento della costituenda società come Spin off accademico dell’Università di Cassino. Pertanto, ai sensi dell’Art. 11 comma 3 lettera e. del “Regolamento di Ateneo per la valorizzazione dei risultati della ricerca dell’Ateneo mediante società spin off” (d’ora in poi anche riferito come *Regolamento Spin off*) si prevede che la Società sia disciplinata anche da tale *Regolamento Spin off*, affinché permangano i criteri di accreditamento ivi definiti.

- 2) La società ha sede nel Comune di [Comune] ([provincia]), con domicilio ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese in via [indirizzo, civico, CAP, comune] e con sede operativa in via [indirizzo, civico, CAP, comune], presso Università degli Studi di Cassino, [specificare il Dipartimento e la struttura/plesso/laboratorio dove si colloca la sede operativa].

Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all’estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, con delibera dell’assemblea dei soci con decisione da assumersi con le maggioranze di cui al successivo articolo 26. È altresì possibile trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune sopra indicato, senza che vi sia modifica dell’atto costitutivo.

- 3) Il domicilio legale dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per quanto attiene ai loro rapporti con la società è quello risultante dal domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Libro Soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.
- 4) La società ha per oggetto, in via prevalente [indicare l’attività principale che svolge l’azienda nella sua veste di start up innovativa]

Nel perseguire tale finalità, la società ha per oggetto le seguenti attività prevalenti ad alto valore tecnologico e più specificamente:

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[indicare qui nello specifico tutte le attività, i processi, i prodotti o servizi innovativi basati sulle soluzioni tecnologiche]

Ove nella superiore elencazione fossero riscontrabili attività riservate per legge a soggetti muniti di necessari titoli professionali o autorizzati all’esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, la società dovrà demandarne in ogni caso la esecuzione a questi, i quali opereranno sotto la loro responsabilità.

La società per il raggiungimento dell’oggetto sociale può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell’ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La società può altresì assumere, non ai fini del collocamento, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

La proprietà di eventuali brevetti rinvenenti da attività di ricerca legate a particolari commesse sarà regolamentata da opportuni contratti con i committenti.

Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. Inoltre, affinché permangano i criteri di accreditamento per lo Status di Spin off Accademico, tutte le attività devono essere svolte nel rispetto delle norme del richiamato *Regolamento Spin off* ed in particolare, ai sensi dell'Art 11 comma 3 lettera f., la Società non può svolgere attività in concorrenza con quelle di consulenza e ricerca che l'Università svolge anche conto terzi.

Resta comunque tassativamente escluso l'esercizio nei confronti del Pubblico di qualsiasi attività qualificata dalla legge come finanziaria, salve le deroghe previste per le società qualificate come "start up innovative" di cui al D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012 n. 221.

- 5) La durata della società è stabilita a tempo indeterminato.

Conseguentemente ciascun socio ha diritto di recesso da esercitarsi nei modi e limiti di cui ai successivi articoli nono e seguenti ma, in deroga al secondo comma dell'art. 2473 e seguenti del C.C., con un preavviso di un anno.

CAPITALE SOCIALE

- 6) Il capitale sociale è fissato in euro XX.XXX,00 (*[in cifre]* virgola zero zero) ed è divisibile in quote.

La quota di partecipazione di ogni socio è proporzionale al suo conferimento, salvo diversa delibera dell'assemblea dei soci in sede di aumento di capitale, e nella stessa misura spettano ai soci i diritti sociali.

- 7) Il capitale sociale può essere aumentato, con delibera dell'assemblea dei soci, la quale può delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per realizzarlo, determinandone i limiti e le modalità di esercizio. Potranno essere attribuiti ai singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili secondo quanto previsto dall'art. 2468 terzo comma del C.C. ovvero in base a norme speciali cui la società è soggetta.
- 8) Il capitale sociale può essere liberato anche con conferimenti diversi dal denaro; possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi opera e servizi.
- 9) Le quote di capitale assegnate ai soci per le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società devono essere garantite da una polizza di assicurazione o da una fidejussione bancaria e possono essere sostituite, ai sensi dell'art. 2464 c.c., dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.
- 10) Il capitale potrà essere ridotto nei casi, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge. In caso di riduzione del capitale per perdite di oltre un terzo, ai sensi dell'art.2482 bis del codice civile, può essere omissis, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale di assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni previste dallo stesso articolo.
- 11) I soci possono effettuare finanziamenti alla società, fruttiferi o infruttiferi, nei limiti consentiti dalla normativa vigente al momento del finanziamento.
- 12) La società può emettere titoli di debito. La decisione di emettere titoli di debito deve essere presa dall'assemblea dei soci che stabilirà le modalità di emissione; tali modalità potranno essere modificate successivamente solo con il consenso della maggioranza per quote dei possessori dei titoli.

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE – GRADIMENTO

- 13) Le quote di partecipazione sono trasferibili per atto tra vivi; il socio che intende alienare a titolo oneroso la propria quota o parte di essa deve darne comunicazione scritta all'Organo Amministrativo, il quale a sua volta ne darà tempestivamente comunicazione agli altri soci, ai quali spetta il diritto di prelazione da esercitarsi, a parità di condizioni, secondo le modalità di seguito esposte.

Il diritto di prelazione non spetta in caso di intestazione a società fiduciaria, reintestazione al fiduciante o trasferimento tra fiduciaria con il medesimo fiduciante, mentre spetta nel caso di sostituzione del fiduciante.

In tutti gli altri casi il Socio che intende alienare, in qualunque modo, in tutto o in parte la propria quota, o in caso di aumento di capitale sociale il proprio diritto di opzione, è tenuto ad offrirla o ad offrirlo in

prelazione a tutti gli altri Soci in proporzione alle rispettive quote possedute, a mezzo comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con indicazione di tutti gli elementi dell'offerta ricevuta, con particolare riferimento al prezzo, alle modalità del trasferimento della quota nonché al nome dell'offerente e alla facoltà di cedere una quota anche inferiore rispetto alla quota offerta in prelazione. In mancanza di tale ultima indicazione il diritto di prelazione dovrà necessariamente essere esercitato sul totale delle quote offerte in prelazione.

Il diritto di prelazione spettante ai Soci dovrà essere esercitato, dandone comunicazione al Socio cedente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, per tutte ovvero per parte delle quote offerte in prelazione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della comunicazione del cedente.

Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, il diritto di prelazione decadrà e il Socio dovrà alienare la quota entro il termine di novanta giorni alle stesse condizioni proposte per l'offerta in prelazione.

Qualora alcuni Soci non esercitassero il diritto di prelazione loro spettante, le quote che sarebbero loro spettate potranno essere acquistate sempre in proporzione ai rispettivi possessi iniziali di quote, dai Soci che avessero già esercitato il citato diritto di prelazione, entro giorni quindici dal predetto termine.

La cessione delle quote sarà possibile senza l'osservanza di queste formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da tutti gli altri soci.

Le partecipazioni non possono essere costituite in pegno senza il preventivo consenso scritto di tutti gli altri soci.

- 14) Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo è richiesto il gradimento dei soci in caso di cessione di una quota di partecipazione. Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario, i suoi dati identificativi e l'attività svolta.

Il gradimento potrà essere negato solo qualora l'acquirente non offra ragionevoli garanzie in ordine alla propria capacità finanziaria e/o commerciale, o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società o degli altri soci. L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento.

I soci decidono con le maggioranze previste dall'articolo 27. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento.

La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire senza indugio, essere motivata ed essere comunicata all'organo amministrativo.

L'organo amministrativo dovrà comunicare, con lettera raccomandata o PEC al socio la decisione sul gradimento. Qualora entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la quota.

Ai sensi dell'Art. 11 comma 3 lettera b del "Regolamento di Ateneo per la valorizzazione dei risultati della ricerca dell'Ateneo mediante società spin off" affinché venga preservato lo status di Spin off accademico dovrà essere anche acquisita la comunicazione di gradimento da parte degli Organismi d'istruttoria (ai sensi dell'Art. 2 comma 1 lettera j del citato Regolamento) in merito all'ingresso del nuovo socio. A tale fine, l'organo amministrativo dovrà comunicare, con lettera raccomandata o PEC, all'Università degli Studi di Cassino gli estremi della persona del cessionario, i suoi dati identificativi e l'attività svolta allegando un suo CV. Se entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, l'organo amministrativo non riceve risposta dall'Università di Cassino il gradimento si intenderà concesso.

- 15) In caso di morte di un socio, in considerazione dell'intuitus personae che contraddistingue lo spirito della società, vengono riconosciute ai soci superstiti (con decisione da assumere ai sensi del successivo articolo 16 entro novanta giorni dalla data del decesso), le seguenti facoltà alternative:

- continuare la società con gli eredi e/o legatari del defunto, se questi vi consentano (in questo caso la società potrà essere portata avanti anche con uno solo o più tra gli eredi e/o legatari);
- liquidare agli stessi il valore della partecipazione (con riferimento alla data del decesso);
- sciogliere la società.

La decisione di cui al punto precedente deve essere assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale di spettanza dei soci superstiti.

In caso di liquidazione della partecipazione, quest'ultima si accrescerà ai soci superstiti in proporzione alla loro rispettiva partecipazione alla società; gli eredi e/o legatari del socio defunto avranno in tal caso diritto al rimborso della partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato, a questo fine, con riferimento alla data della morte, secondo le modalità di cui al successivo articolo 41 relativo alla liquidazione della quota del socio in caso di recesso.

Il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società in due rate di uguale importo, scadenti rispettivamente sei e dodici mesi dalla data del decesso.

Ove la società continui con gli eredi o legatari del socio defunto e questi ultimi costituiscano una pluralità di soggetti, i medesimi dovranno nominare un rappresentante comune.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA QUALIFICA DI START-UP INNOVATIVA

16) Limitatamente al periodo in cui la società assume la qualifica di "Start Up Innovativa" ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012 n.179 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2012 n.221, sono applicabili alla medesima tutte le disposizioni derogatorie contenute nella citata Legge speciale e nelle eventuali sue successive modifiche ed integrazioni in materia di "Start Up Innovative", rispetto a quanto previsto dal codice civile nonché dal presente statuto, senza che ciò possa in alcun modo essere ritenuto in contrasto con le disposizioni ordinarie e qui contenute.

A solo titolo esemplificativo e non esaustivo si riepilogano di seguito le deroghe previste dalle citate norme:

- a) è ammessa la possibilità per l'Organo amministrativo di posticipare al secondo esercizio successivo il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, in deroga a quanto previsto dall'art. 2446, comma secondo C.C. ed art. 2482 comma quarto C.C.;
- b) nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, è consentito all'assemblea dei soci di rinviare alla chiusura dell'esercizio successivo la deliberazione di riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, in deroga a quanto previsto dall'art. 2447 C.C. ed art. 2482 ter C.C.;
- c) la società – in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, commi secondo e terzo C.C. e dall'art. 2479, comma quinto C.C. – può: 1) creare categorie di quote di partecipazione fornite di diritti differenti; 2) determinare il contenuto delle differenti quote di partecipazione; 3) creare categorie di quote di partecipazione che non attribuiscano diritti di voto o che attribuiscano diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta dai soci; 4) creare categorie di quote di partecipazione che attribuiscano diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni;
- d) le quote di partecipazione possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, comma primo, C.C.;
- e) la società, in deroga al divieto di compiere operazioni sulle proprie partecipazioni previsto dall'art. 2474 C.C., può acquistare quote di partecipazione proprie nel caso in cui detta operazione sia realizzata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo (piani di "stock options"), prestatori d'opera e servizi anche di natura professionale (cosiddetto "work for equity");
- f) la società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi con esclusione dei diritti di voto a seguito di un apporto prestato da parte di soci o terzi anche d'opera o di servizi.

ASSEMBLEA

17) Sono di esclusiva competenza dei soci riuniti in assemblea l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili, la copertura delle perdite, la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina e la revoca del revisore o dell'Organo di controllo, ove richieste, il loro compenso, la nomina e la revoca dei liquidatori, le modificazioni dello statuto, l'emissione di titoli di debito, l'autorizzazione preventiva all'Organo amministrativo per gli atti previsti dallo statuto e ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

I soci decidono inoltre su quelle materie che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale, sottopongono alla loro approvazione.

Restano di competenza esclusiva dell'assemblea le deliberazioni di seguito indicate:

- a) la compravendita di beni immobili, anche tramite contratti di locazione finanziaria, ed il trasferimento o la costituzione di diritti reali di garanzia e di godimento sugli stessi;
- b) la compravendita di partecipazioni sociali, la costituzione di società, gli aumenti di capitale sociale a titolo gratuito e/o oneroso, con esercizio del diritto di opzione, cessione di diritti di opzione, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari e la costituzione di diritti reali sulle partecipazioni detenute;
- c) l'affitto e la compravendita di aziende o rami di esse;
- d) le fusioni, scissioni e conferimenti di beni, ivi comprese le aziende o rami di esse, detenuti dalla società;
- e) la concessione di avalli, fideiussioni, garanzie reali o personali di ogni genere nei confronti di chiunque;

18) Il voto e il consenso del socio valgono in misura proporzionale alla sua partecipazione, fatto salvo il caso siano emesse quote con differenti attribuzioni.

19) La convocazione dell'assemblea dei soci viene effettuata tramite PEC ovvero con lettera raccomandata, anche a mano, inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza; è consentito l'utilizzo anche del telefax o del messaggio di posta elettronica, purché sia consentito di verificarne l'effettiva ricezione.

20) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o qualsiasi altro luogo all'interno del territorio dello Stato o in qualsiasi altro Paese dell'Europa, purché specificato nell'avviso di convocazione.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora stabiliti per l'adunanza nonché l'elenco degli argomenti da trattare ed eventualmente l'indicazione della seconda convocazione.

21) L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e il revisore o l'Organo di controllo, ove nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'eventuale opposizione alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno deve essere fatta per iscritto, o in assemblea, o con comunicazione inviata per iscritto.

22) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dal consigliere più anziano; in caso di loro assenza, l'assemblea nominerà il proprio presidente.

Il Presidente, se lo ritiene, è assistito per la redazione del verbale, da un segretario.

Nei casi di legge, e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

23) L'assemblea dei soci può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento, la stessa non sarà valida e dovrà essere riconvocata; nel caso in cui durante l'assemblea venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente e saranno ritenute valide le delibere fino a quel momento adottate.

- 24) L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società.
- 25) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci. Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea con delega scritta che deve essere conservata dalla società. La delega può essere rilasciata anche agli amministratori della società.
- 26) L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.
- 27) Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.
- 28) Le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso manifestato per iscritto. Deve essere assicurata a ciascun socio, amministratore e sindaco adeguata informazione sulle materie da trattare; la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento e deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nella convocazione, includente il testo della decisione; le decisioni si ritengono assunte nella data dell'ultima dichiarazione pervenuta.

AMMINISTRAZIONE

- 29) La società può essere amministrata da un amministratore unico, da due amministratori o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri.

Potranno essere nominati amministratori anche non soci. Salvo diversa determinazione dei soci, gli Amministratori sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 C.C.

- 30) L'organo amministrativo dura in carica fino a revoca o rinuncia ovvero per il periodo indicato dall'assemblea in sede di nomina, ed è rieleggibile.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, l'assemblea procederà alla loro sostituzione con le modalità di seguito indicate. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Qualora, per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione in carica, ovvero uno dei due membri in carica in caso di consiglio composto da due soli membri, l'intero consiglio si intende decaduto dalla carica. Anche in tale caso resterà in carica il Consiglio di amministrazione fino alla nomina del nuovo consiglio, con la limitazione alla gestione ordinaria della società.

In tale caso l'amministratore più diligente, e comunque entro 7 giorni dal momento in cui è venuto meno dalla carica, dovrà convocare l'assemblea dei soci ponendo all'ordine del giorno la nomina di un nuovo organo amministrativo. In caso di inadempienza degli amministratori rimasti in carica, tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale avranno facoltà di convocare direttamente l'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo.

- 31) Il consiglio di amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'assemblea, nominerà il proprio presidente ed eventualmente un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza od impedimento.
- 32) Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, in Italia o all'estero, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi componenti.
- 33) La convocazione è fatta dal presidente con PEC ovvero lettera raccomandata, anche a mano, ovvero con telefax o e-mail spedita ai componenti il consiglio, ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati, almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza, e nei casi di urgenza almeno due giorni prima.

Il consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero consiglio di amministrazione, l'intero organo di controllo o il revisore, ove nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

- 34) Per la validità dell'adunanza del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 35) Le riunioni del consiglio di amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video - conferenza o tele - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale, secondo quanto già previsto al precedente articolo 23) dello Statuto. Verificandosi tali presupposti la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario della riunione, onde consentire la stesura del verbale sul relativo libro.
- 36) L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatto salvo quanto previsto di competenza esclusiva dell'assemblea dal presente statuto.
- 37) Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più comitati esecutivi composti da alcuni dei suoi membri, ovvero nominare uno o più amministratori delegati, fissandone i poteri, nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2475, quinto comma del codice civile.
- 38) Quando la società è amministrata da due amministratori, l'assemblea all'atto della nomina determina se i poteri di amministrazione spettano agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, o in parte congiuntamente e in parte disgiuntamente. In mancanza di espressa previsione all'atto della nomina, a ciascuno di essi sono attribuiti disgiuntamente i poteri di ordinaria amministrazione.
- 39) All'Amministratore Unico, ai due amministratori, al Presidente del consiglio di amministrazione, spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie, di transigere, conciliare e compromettere. La rappresentanza spetta anche agli amministratori delegati nei limiti dei poteri delegati.
- 40) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'assemblea può attribuire agli stessi compensi e partecipazioni agli utili. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è in ogni caso stabilita dall'assemblea dei soci, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

L'assemblea inoltre potrà deliberare una indennità per la cessazione della carica rapportata al compenso annuo per ogni anno di carica, da accantonare in un apposito fondo fine mandato di carica.

ESERCIZI DEI DIRITTI SOCIALI – DIVIETO DI CONCORRENZA

- 41) I soci non possono esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività concorrente con quella svolta dalla società. Tale divieto si estende anche alle attività meramente occasionali per Enti che svolgono attività in concorrenza con le iniziative dello spin off.

La valutazione dell'esistenza di conflitti di interesse è rimessa all'organo amministrativo.

La società spin off non deve esercitare attività in concorrenza con quella svolta dai soci partecipanti, nonché in conflitto con quella svolta dall'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e comunque nel rispetto al vigente "Regolamento di Ateneo per la valorizzazione dei risultati della ricerca dell'Ateneo mediante società spin off" emanato dall'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

La remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dai soci a favore della società spin off non può in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né può costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o pregiudizio nei confronti degli altri soci.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Libro Soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

42) Il socio ha diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso si esercita mediante dichiarazione scritta spedita alla società mediante raccomandata A/R o PEC entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

La dichiarazione di recesso deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera partecipazione del socio recedente.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede sociale.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso, revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero delibera il suo scioglimento.

Il socio che recede ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, con le modalità e nei termini di cui all'art. 2473 c.c.

L'esclusione del socio può avere luogo in caso di mancata esecuzione dei conferimenti dovuti, ai sensi dell'art. 2466 C.C.

Può altresì essere escluso il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi con la maggioranza di cui all'art. 2479 bis C.C.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, il quale tuttavia potrà intervenire alla riunione assembleare ma senza diritto di voto.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del successivo articolo 43) rimanendo preclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

43) La liquidazione della quota spettante al socio receduto, escluso o agli eredi del socio defunto dovrà avvenire a cura dell'organo amministrativo nel termine e con le modalità previste dall'art. 2473 C.C. terzo e quarto comma, tenuto conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso o del decesso del socio ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

Tale liquidazione si intenderà tacitamente accettata qualora gli aventi diritto non comunicino opposizione scritta, recapitata all'organo amministrativo medesimo entro trenta giorni.

SINDACI E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

44) Nei casi previsti dalla legge o per decisione dei soci il controllo legale dei conti è esercitato da un sindaco (iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia se la nomina è obbligatoria per legge) nominato con decisione dei soci, che provvedono anche alla determinazione del compenso allo stesso spettante.

Il sindaco resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

Il sindaco ha le funzioni previste dall'articolo 2403 C.C. ed esercita altresì il controllo contabile.

I poteri ed il funzionamento del sindaco sono disciplinati dagli articoli da 2403 bis a 2406 c.c.

Salvi i casi di nomina obbligatoria dell'Organo di controllo, i soci possono in ogni momento nominare un revisore scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore ha la medesima durata in carica nonché le stesse funzioni, competenze e poteri del sindaco: peraltro il revisore cesserà di diritto dalla carica dal momento in cui è iscritta nel Registro delle Imprese la nomina del sindaco.

In ogni caso i soci possono decidere di nominare un collegio sindacale composto da tre membri.

BILANCIO ED UTILI

45) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione

del bilancio ed alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio stesso, nei termini previsti dal presente statuto.

46) Gli utili netti, dedotta la parte da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite di legge verranno attribuiti alle quote, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, e fatte salve le disposizioni in materia di "start up innovative".

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

47) Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità e i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione e provvederà, ai sensi di legge, alla nomina, ed eventualmente alla sostituzione, dei liquidatori, determinandone poteri e compensi e indicando a chi spetti la rappresentanza della società.

NORME DI RINVIO

48) Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge, nonché al vigente "Regolamento di Ateneo per la valorizzazione dei risultati della ricerca dell'Ateneo mediante società spin off" emanato dall'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.